

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1782

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MOLINARI, MORELLI, CAPITANIO, BADOLE, BAZZARO, BELLA-
CHIOMA, BIANCHI, BINELLI, BISA, BORDONALI, CAPARVI, VANESSA
CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLLA, COMENCINI, CO-
VOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI SAN MARTINO LOREN-
ZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FOSCOLO,
FRASSINI, GASTALDI, GIACOMETTI, GRIMOLDI, LAZZARINI, LOCA-
TELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MAGGIONI,
MATURI, PANIZZUT, PIASTRA, PICCOLO, PRETTO, RACCHELLA, RAF-
FAELLI, RIBOLLA, TOCCALINI, TOMBOLATO, TONELLI, VALLOTTO,
VIVIANI, ZORDAN**

Introduzione dell'obbligo di presentazione annuale del certificato penale del casellario giudiziale e del certificato del casellario dei carichi pendenti da parte dei conducenti di mezzi adibiti al trasporto pubblico di persone

Presentata il 17 aprile 2019

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Oggigiorno le imprese che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea richiedono ai loro conducenti una copia del certificato penale del casellario giudiziale, ma solo all'atto della loro assunzione o, ancora prima, all'atto della loro partecipazione alla procedura concorsuale per l'assunzione. Questo fa sì che non vi sia un controllo costante sugli

autisti che quotidianamente trasportano migliaia di persone in tutto il territorio nazionale e — come le recenti cronache hanno insegnato — può accadere che un soggetto condannato ad un anno di reclusione per abusi sessuali ai danni di un minore si trovi alla guida di un pulmino con a bordo oltre cinquanta studenti, alla vita dei quali ha

pericolosamente attentato nell'ambito di un più ampio ed esiziale disegno criminoso.

Per queste ragioni i proponenti ritengono imprescindibile che le imprese che effettuano servizio di trasporto pubblico di linea siano chiamate (per legge) a verificare annualmente la « fedina penale » del proprio personale conducente, non solo in termini di condanne riportate, ma anche e soprattutto di carichi pendenti. Del resto, sul certificato penale del casellario giudiziale non sono menzionate eventuali prime condanne o eventuali pene detentive inferiori a due anni (*ex* articolo 175 del codice penale), e ciò lo rende insufficiente a dare

una precisa rappresentazione della situazione giudiziaria dell'autista.

Una volta acquisiti dal conducente il certificato penale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti, l'impresa datrice di lavoro deve effettuare una valutazione del profilo del conducente e, qualora dai documenti in suo possesso emerga che quest'ultimo ha riportato condanne o ha in corso procedimenti per i reati contro l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, la famiglia o la persona, deve individuare una migliore e più opportuna collocazione per tale soggetto all'interno della stessa impresa.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale preposto alla conduzione dei mezzi adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea deve fornire ogni anno all'impresa datrice di lavoro il certificato penale del casellario giudiziale e il certificato dei carichi pendenti, previsti dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in corso di validità, rilasciati dall'ufficio locale presso la procura della Repubblica competente per il luogo di residenza, nonché un'autocertificazione sull'eventuale esistenza di altri procedimenti penali in corso presso procure diverse da quella di residenza o all'estero e di eventuali sentenze di condanna, anche non definitive, per i reati di cui al comma 3.

2. In sede di prima attuazione della presente legge, le imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea chiedono al personale di cui al comma 1 i documenti di cui al medesimo comma 1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Entro trenta giorni dal ricevimento dei documenti di cui ai commi 1 e 2, le imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea procedono alla valutazione di ciascun conducente e qualora rilevino che quest'ultimo abbia riportato condanne o abbia in corso procedimenti per i reati di cui ai titoli V, VI, XI e XII del libro secondo del codice penale, sono tenute ad adibirlo a un'attività che impedisca il verificarsi di situazioni potenzialmente pericolose per la sicurezza e l'ordine pubblico.

4. Le imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea sono tenute a

conservare i documenti ricevuti ai sensi dei commi 1 e 2 nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



18PDL0057360